



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-12-2017 (punto N 21)

Delibera N 1437 del 19-12-2017

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Andrea RAFANELLI

Estensore Giovanna ROSSI

Oggetto

Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

STEFANO CIUOFFO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Oneri istruttori

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’art. 208 recante “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” e l’art. 211 “Autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005. 68/20011, 65/2014);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati” e, in particolare :

- l’articolo 5, comma 1 lettera c) che attribuisce alla Regione la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- l’articolo 20 novies recante “Oneri istruttori”, che detta indicazioni circa la corresponsione degli oneri istruttori relativamente al rilascio delle autorizzazioni di cui al sopracitato articolo 5, indicando la necessità di definire gli importi in rapporto alla tipologia di istanza ed alla complessità degli interventi richiesti;

Visto quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 20 novies della l.r. 25/1998, ai sensi del quale occorre altresì stabilire le modalità di aggiornamento dei suddetti oneri istruttori e la quota percentuale da destinare ad ARPAT.

Visto l’art. 18 della l.r. 25/1998 recante “Attività Sperimentali” ;

Visto il regolamento regionale emanato con d.p.g.r. 29 marzo 2017 n. 13/r recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale;

Visto, in particolare, l’articolo 6 del regolamento 13R/2017 che specifica e disciplina le modalità di rilascio e il contenuto dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs 152/2006 da parte di richiedenti nell’eventualità che essi intendano:

- a) realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- b) rinnovare l’autorizzazione per gestire impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;
- c) chiedere modifiche sostanziali ad autorizzazioni rilasciate per realizzare o gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;

Visto in particolare il comma 3 dell’articolo 20 novies della l.r. 25/98 ai sensi del quale *“ Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenendo conto della complessità istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell’istanza”;*

Ritenuto necessario dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 20 novies della l.r. 25/1998 e quindi quantificare gli oneri istruttori relativi alle autorizzazioni di cui all’articolo 208 del D.Lgs 152/2006 diversificando gli importi dovuti per i procedimenti autorizzativi sulla base delle tipologie di istanza di seguito elencate;

- 1) Autorizzazione di nuovo impianto
- 2) Modifica sostanziale di autorizzazione
- 3) Rinnovo dell’autorizzazione
- 4) Impianti sperimentali

Richiamata la D.G.R n. 1227 del 15/12/2015, con la quale - in attuazione dell'articolo 9, comma 4, della l.r. 22/2015 - sono stati forniti i primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche, al fine di garantire l'uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa ambientale di riferimento in sostituzione delle disposizioni adottate dalle province;

Ritenuto opportuno, in analogia a quanto previsto dalla citata deliberazione GRT 1227/2015, Allegato A "Procedura in materia di autorizzazione unica ambientale", prevedere specifiche riduzioni percentuali da applicare agli oneri, qualora si verificano le seguenti condizioni :

- a) in caso di imprese in possesso di registrazione ai sensi del Regolamento EMAS, nella misura del 40%;
- b) in caso di imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, nella misura del 30% ;
- c) nel caso di micro imprese secondo la definizione di cui al D.M 18/4/2005, nella misura del 15%

Ritenuto, infine, di procedere ad aggiornare gli oneri quantificati ai sensi della presente deliberazione con cadenza triennale e di indicare nella percentuale del 20% degli importi stabiliti la quota da destinare ad ARPAT ;

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 7/12/2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare e definire la quantificazione degli oneri istruttori da applicare alle istanze di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c) della l.r.25/1998 e dovuti alla Regione Toscana, come da allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di prevedere le seguenti riduzioni percentuali da applicare agli oneri, qualora si verificano le rispettive condizioni :

- a) in caso di imprese in possesso di registrazione ai sensi del Regolamento EMAS, nella misura del 40%;
- b) in caso di imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, nella misura del 30% ;
- c) nel caso di micro imprese secondo la definizione di cui al D.M 18/4/2005, nella misura del 15%

3. di procedere ad aggiornare gli oneri quantificati nel presente atto con cadenza triennale e stabilire che la quota percentuale da destinare ad ARPAT sia nella misura del 20% degli importi stabiliti;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4,5 e 5 bis della L.R 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007

SEGRETERIA DI GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Andrea Rafanelli

Il Direttore
Edo Bernini